



Città di Chioggia
Città Metropolitana di Venezia

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Approvato con Deliberazione consiliare n. 138 del 28 settembre 2020.

Aggiornato in seguito all'emanazione del D.Lgs 116/2020 con Deliberazione consiliare n. 125 del 29 giugno 2021.

Modificato con Deliberazione consiliare n. 53 del 30 maggio 2022.

Modificato con Deliberazione consiliare n. 102 del 30 agosto 2022.

Modificato con Deliberazione consiliare n. 168 del 29 dicembre 2022

Modificato con Deliberazione consiliare n. 72 del 30 luglio 2026

Art. 1. Oggetto del Regolamento sulla Tariffa sui rifiuti– TARI ed affidamento del tributo
Art. 2. Rifiuti: definizioni, classificazione e gestione
Art. 3. Rifiuti assimilati agli urbani **[abrogato]**
Art. 4. Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti
Art. 5. Soggetto attivo
Art. 6. Presupposto per l'applicazione del tributo
Art. 7. Soggetti passivi
Art. 8. Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti
Art. 9. Esclusioni dal tributo
Art. 10. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio
Art. 11. Superficie degli immobili
Art. 12. Costo di gestione
Art. 13. Determinazione della tassa
Art. 14. Articolazione della tassa
Art. 15. Periodi di applicazione della tassa
Art. 16. Tassa per le utenze domestiche
Art. 17. Occupanti le utenze domestiche
Art. 18. Tassa per le utenze non domestiche
Art. 19. Classificazione delle utenze non domestiche
Art. 20. Scuole statali
Art. 21. Tributo giornaliero
Art. 22. Tributo provinciale
Art. 23. Riduzioni per le utenze domestiche
Art. 24. Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive
Art. 24 bis. Riduzioni per le utenze non domestiche connesse all'emergenza da Covid-19
Art. 24 ter. Riduzioni per le utenze non domestiche connesse all'emergenza da Covid-19 (anno 2022)
Art. 25. Riduzioni per avvio a recupero di rifiuti assimilati
Art. 25 bis. Riduzioni in caso di uscita dal servizio pubblico
Art. 26. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio
Art. 27. Cumulo di riduzioni
Art. 28. Obbligo di dichiarazione
Art. 29. Contenuto e presentazione della dichiarazione- decorrenza effetti
Art. 30. Poteri del Comune
Art. 31. Accertamento e rateazione
Art. 32. Sanzioni
Art. 33. Riscossione
Art. 34. Interessi
Art. 35. Rimborsi
Art. 36. Somme di modesto ammontare
Art. 37. Contenzioso
Art. 38. Funzionario Responsabile
Art. 39. Entrata in vigore e abrogazioni
Art. 40. Clausola di adeguamento
Art. 41. Disposizioni transitorie

Art. 1. Oggetto del Regolamento sulla Tassa sui rifiuti – TARI ed affidamento del tributo

1. Il presente Regolamento disciplina la **tassa sui rifiuti (TARI)** prevista dall'art. 1, comma 639 e seguenti, della Legge n. 147/2013, ed eventuali successive modifiche ed integrazioni, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui all'art. 1 comma 668 della L. 147/2013.
3. La tassa sui rifiuti si conforma alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 (in seguito anche DPR 158/99).
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
5. Il Comune di Chioggia, ai sensi dell'art. 1, comma 691, L. 147/2013, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 9 aprile 2014 e, da ultimo, con deliberazioni del Consiglio comunale n. 160 del 28 novembre 2018, ha affidato a Veritas S.p.a. (di seguito il "*Gestore*"), gestore del servizio dei rifiuti nel territorio comunale alla data del 31 dicembre 2013, la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI.

Art. 2. Rifiuti: definizioni, classificazione e gestione

1. Si definisce «*rifiuto*», ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.i., "*qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi*".
2. Ai fini del presente Regolamento valgono innanzitutto le varie definizioni normative in materia di gestione dei rifiuti: le più rilevanti tra esse, ai fini della corretta interpretazione ed applicazione del presente Regolamento, vengono riportate qui di seguito nella versione attualmente vigente. In caso di loro successiva variazione, varranno le definizioni normative come di volta in volta modificate:
 - *autocompostaggio*: il compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche ai fini dell'utilizzo in sito del prodotto;
 - *gestione dei rifiuti*: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti compreso il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario; non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, cernita e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;
 - *gestore*: il soggetto che provvede allo svolgimento delle attività inerenti alla gestione dei rifiuti ed all'applicazione e riscossione della presente tariffa, in base all'apposito contratto di servizio;
 - *produttore*: il soggetto la cui attività produce rifiuti ed il soggetto al quale detta attività sia giuridicamente riferibile (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);

- *raccolta differenziata*: la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
 - *recupero*: qualsiasi operazione (compreso il riciclaggio) il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale;
 - *riciclaggio*: qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini.
 - *smaltimento*: qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia, il cui elenco, non esaustivo, è riportato nell'allegato B alla parte IV del D.Lgs. n. 152/2006;
 - *trattamento*: operazioni di recupero o smaltimento.
3. Ai fini dell'interpretazione ed applicazione del presente Regolamento valgono altresì le seguenti definizioni:
- *abitazione principale*: si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;
 - *utenze*: luoghi, locali o aree scoperte operative (comprese superfici liquide), non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, comprese le parti comuni dei locali e delle aree scoperte di uso comune di condomini, Centri commerciali integrati o di multiproprietà esistenti sul territorio comunale;
 - *utenze domestiche*: utenze ubicate in locali adibiti o destinati ad uso di civile abitazione o a queste pertinentziali;
 - *utenze non domestiche*: utenze ubicate in locali adibiti o destinati ad usi diversi dalle utenze domestiche;
 - *utente*: chiunque (persona fisica o giuridica) possieda o detenga locali o aree scoperte operative costituenti utenze.
4. Sono **rifiuti urbani**, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), del decreto legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii.:
- a. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
 - b. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L- quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies del d.lgs 152/2006;
 - c. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
 - d. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;

- e. i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
 - f. i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti c, d ed e;
5. Sono **rifiuti speciali**, ai sensi dell'articolo 184, comma 3, del decreto legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii.:
- a. i rifiuti da attività agricole e agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 c.c., e della pesca;
 - b. i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184- bis del d.lgs 152/2006;
 - c. i rifiuti da lavorazioni industriali;
 - d. i rifiuti da lavorazioni artigianali;
 - e. i rifiuti da attività commerciali;
 - f. i rifiuti da attività di servizio;
 - g. i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
 - h. i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
 - i. i veicoli fuori uso.
6. Il servizio di gestione dei rifiuti urbani (di seguito “Servizio rifiuti”) è attività di pubblico interesse e comprende le fasi di:
- a. raccolta dei rifiuti urbani prodotti dalle utenze domestiche e non domestiche,
 - b. spazzamento dei rifiuti giacenti su strade e aree pubbliche, compresa lo svuotamento dei cestini stradali
 - c. trasporto dei rifiuti raccolti fino all'avvio a smaltimento/recupero presso gli impianti di loro trattamento
 - d. trattamento dei rifiuti presso impianti autorizzati.
7. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii, dal “Regolamento comunale del servizio di igiene ambientale”, nonché dalle disposizioni previste nel presente Regolamento.
8. Il soggetto a cui è affidato il servizio pubblico di gestione dei rifiuti, secondo le forme previste dall'ordinamento nazionale e comunitario, è designato quale Gestore del servizio pubblico (di seguito “Gestore”), che opera in regime di esclusiva e nel rispetto della privativa comunale.
9. Ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 3-bis del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e del relativo controllo sono esercitate unicamente dagli Enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali omogenei.

10. Ai sensi della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 52 l'Ente di governo del bacino rifiuti "Venezia", a cui appartiene il Comune di Chioggia, è il Consiglio di Bacino Venezia Ambiente.

Art. 3. Rifiuti assimilati agli urbani [abrogato]

Art. 4. Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.:
 - le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
 - il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno;
 - il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
 - i rifiuti radioattivi;
 - i materiali esplosivi in disuso;
 - le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana;
 - i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni;
2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:
 - le acque di scarico;
 - i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1069/2009, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
 - le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
 - i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117;
 - sostanze destinate a essere utilizzate come materie prime per mangimi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e che non sono costituite né contengono sottoprodotti di origine animale.

Art. 5. Soggetto attivo

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

Art. 6. Presupposto per l'applicazione del tributo

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o aree scoperte, a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Si intendono per:
 - a) locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale;
 - b) aree scoperte, tutte le superfici comunque utilizzabili a prescindere dal supporto (liquido o solido) di cui l'estensione è composta; rientrano in tale fattispecie sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, stabilimenti balneari, spazi acquei;
 - c) utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione;
 - d) utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. Sono escluse dal tributo:
 - a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, purché non costituenti superficie operativa; quali, a titolo di esempio, i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti non a pagamento, i cortili, le aree a verde, i giardini ed i parchi, sempre che non costituiscano superficie operativa per l'attività espletata dall'utenza;
 - b) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
4. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica, oppure il rilascio di certificato di residenza sull'immobile, costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità (salvo quanto previsto all'art. 8, comma 1, lett. a).
5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo, salvo quanto previsto all'art. 26 comma 2.

Art. 7. Soggetti passivi

1. Il tributo è dovuto da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica (componenti del nucleo familiare) del soggetto passivo principale (che ha sottoscritto la dichiarazione di cui all'art. 29 o intestatario della scheda di famiglia risultante all'anagrafe) e i conviventi con tale soggetto o coloro che con lui usano in comune i locali e aree. Tale vincolo di solidarietà opera in ogni fase del procedimento, sia esso quello di accertamento, che della riscossione, che del contenzioso, in funzione di garanzia fungibile nell'adempimento della prestazione patrimoniale.
2. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
3. In caso di detenzione temporanea, di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto passivo del tributo (intestatario dell'utenza) è il singolo possessore o detentore dei locali o delle aree ad uso esclusivo ma viene, altresì, posta a carico del soggetto che gestisce gli spazi comuni la responsabilità accessoria del pagamento della tariffa (sia per i locali comuni che per quelli ad uso esclusivo) nonché l'obbligo di presentazione al Gestore della dichiarazione di inizio attività/variazione/cessazione, di cui agli art. 28 e segg. Il soggetto che gestisce gli spazi comuni riceve gli avvisi di pagamento e ha, inoltre, l'obbligo di fornire al Gestore del servizio (entro il mese di gennaio di ogni anno) l'elenco dei possessori o detentori (soggetti passivi) degli spazi esclusivi. Gli spazi comuni sono addebitati pro quota (in millesimi) ai possessori esclusivi o per intero al gestore degli spazi comuni che in questo caso è anche soggetto passivo.
5. Per le organizzazioni prive di personalità giuridica, la tariffa è dovuta da chi le presiede o le rappresenta.

Art. 8. Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
 - a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione (eccetto garage, cantine o magazzini, di norma identificate catastalmente in categoria C/2 e C/6 che sono sempre soggetti a tariffa anche se vuoti e sprovvisti di servizi pubblici a rete salvo ne sia provata l'inidoneità all'uso o la non suscettibilità a produrre rifiuti) prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete. Per i locali privi di mobili e suppellettili, siti in un condominio con servizi condominiali a rete alla relativa richiesta di riduzione deve essere allegata dichiarazione dell'amministratore del condominio attestante il mancato utilizzo di tutti i servizi a rete; lo stesso dicasi in fattispecie di condivisione di medesimo servizio a rete con altra utenza, in tal caso la dichiarazione deve essere rilasciata dall'intestatario dei servizi a rete. Il rilascio di certificato di residenza anagrafica all'utente dell'immobile ne comporta assoggettamento a tributo, anche se l'immobile è privo di mobilio e servizi a rete o dichiarato inagibile o inabitabile;
 - b) le unità immobiliari ad uso non domestico (eccetto garage, cantine o magazzini, di norma

identificate catastalmente in categoria C/2 e C/6 che sono sempre soggetti a tariffa anche se vuoti e sprovvisti di servizi pubblici a rete salvo ne sia provata l'inidoneità all'uso o la non suscettibilità a produrre rifiuti) prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete e privi di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile stesso. Immobili destinati ad usi non domestici provvisti di contratti attivi di fornitura o mobilio ma privi di licenza per l'esercizio dell'attività sono classificati in categoria 3 "magazzini";

- c) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, all'uopo opportunamente delimitate, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
 - d) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
 - e) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di fine lavori. Nel caso il soggetto interessato sia residente nell'immobile oggetto dei suddetti lavori è tenuto a comunicare al Gestore l'indirizzo e i dati dell'immobile dove, nel periodo sopraindicato, è domiciliato. Alla richiesta di esclusione è necessario allegare autodichiarazione che riporti gli estremi del certificato rilasciato dall'autorità competente o che riporti i titoli abilitativi edilizi e dichiarazione d'inizio e fine lavori rilasciata dal Direttore lavori o dalla ditta esecutrice. Le unità immobiliari in genere certificate dall'autorità competente "non agibili" o inabitabili purché in esse non sia stabilita alcuna residenza anagrafica;
 - f) i locali e le aree scoperte impraticabili o intercluse da stabile recinzione, nonché solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi o superfici di altezza inferiore a m. 1,50;
 - g) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli, non costituenti superficie operativa;
 - h) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;
 - i) le superfici di edifici o loro parti, adibite esclusivamente al culto, esclusi in ogni caso gli eventuali annessi ad uso abitazione o ad uso diverso dal culto in senso stretto;
 - l) le superfici destinate a sale di esposizione museale;
 - m) le scuole statali a cui si riferisce il contributo del MIUR ai sensi dell'art. 33 bis del D.L. n° 248/2007 convertito in modificazioni nella L. n° 31/2008;
 - n) le aree di produzione e magazzini come specificati nell'art. 10, comma 2, lett. c;
 - o) gli spazi acquei non costituenti superficie operativa e occupati per l'attività della pesca o da azienda pubblica di trasporto o occupati da natanti di privati, sono altresì soggetti a tributo gli spazi acquei di darsene, cantieri navali e nautici e in genere occupati da natanti con i quali viene svolta attività suscettibile di produrre rifiuti (esempio trasporto, noleggio).
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di

variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione o la rinuncia, degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti. Le esclusioni di cui alle lettere a) ed e) sono temporanee, e le dichiarazioni utili ai fini dell'esenzione debbono essere rinnovate ogni anno solare, pena la decadenza dal beneficio. Anche le esclusioni di cui alla lettera d) sono temporanee (per la durata indicata negli atti assentivi). Non si applica l'art. 29 per tali esclusioni temporanee.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.
4. Alle aree scoperte adibite a sosta mezzi e veicoli, nonché alle aree scoperte di attività industriali e lavorazioni o alle aree scoperte portuali (salvo se escluse perché produttive di rifiuti soggiacenti a normativa di settore e gestiti nel rispetto della stessa), ed in genere alle aree scoperte classificate in classe di attività n. 3, "Autorimesse magazzini senza alcuna vendita diretta", costituenti superficie operativa, ritenendosi che siano meno produttive di rifiuti rispetto ai locali adibiti alla stessa attività, nonché essendo spesso di superficie molto estesa e risultando di difficile individuazione le aree adibite in via esclusiva al transito (escluse dal tributo) o per natura insuscettibili di produrre rifiuto, si applica:
 - un'esclusione di superficie pari al 60% dell'intera superficie scoperta (eccetto per gli specchi acquei).
5. Per le attività in classe di attività "campeggi" e "stabilimenti balneari", rispettivamente n. 4 e 5 all. B, stante le estese superfici scoperte dedicate a mero transito mezzi o pedoni/bagnanti, o ad esercizio di attività sportiva, nonché la presenza di altre aree improduttive di rifiuti o pertinenziali/accessorie non costituenti superficie operativa, risultando difficoltoso individuare puntualmente le superfici escluse dal tributo, si ritiene di applicare le seguenti esclusioni di superfici (a scaglioni):

STABILIMENTI BALNEARI	CAMPEGGI
Del 20 % fino a 3.000 mq	Del 20 % fino a 3.000 mq
Del 50 % oltre 3.000 mq fino a 30.000 mq	Del 50 % oltre 3.000 mq fino a 30.000 mq
Del 75 % per l'eccedenza i 30.000 mq	Del 75 % per l'eccedenza i 30.000 mq

6. Le esclusioni di cui ai precedenti commi 4 e 5 operano forfettariamente e debbono ritenersi omnicomprensive. Non sono applicabili, quindi, altre esclusioni/esenzioni della superficie delle relative attività o della quota fissa della tariffa.

Art. 9. Esclusioni dal tributo

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali vi è l'obbligo dell'ordinario conferimento di tutti i rifiuti ivi prodotti a soggetto diverso dal gestore del pubblico servizio, per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile

ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

Art. 10. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Ai sensi dell'articolo 1 comma 649 della Legge 147/2013, nella determinazione della superficie da assoggettare a tariffa delle utenze non domestiche, non si tiene conto di quella parte ove si formano in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Si ha produzione in via continuativa di rifiuti speciali quando la stessa non sia saltuaria o occasionale bensì connaturata al processo produttivo. Si ha produzione in via prevalente di rifiuti speciali quando la stessa avviene in misura maggiore (espressa in peso o volume) rispetto alla produzione di urbani, esclusivamente con riferimento alla superficie di produzione. Sono rifiuti speciali i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione. In presenza di attività di produzione industriale, sono di norma soggetti a tariffa i locali aventi destinazioni diverse dal reparto di lavorazione e dai magazzini di cui al successivo comma 2.
2. Non sono, in particolare, soggette a TARI le seguenti superfici:
 - a) superfici adibite all'allevamento di animali.
 - b) superfici produttive di rifiuti agricoli (per i quali risulta attivato un separato canale di raccolta e smaltimento) quali paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura; superfici quali stalle, legnaie, fienili e simili depositi agricoli, annessi rustici destinati al deposito delle attrezzature e materiali agricoli. Sono invece assoggettabili i fabbricati rurali ad uso abitativo, i locali e le aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola, ancorché risultino ubicati sul fondo, nonché le superfici adibite a ufficio, esposizione e vendita. Sono soggette a Tari i locali e le aree destinate allo svolgimento delle attività agricole connesse di manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione. Sono pertanto soggetti alla tassa rifiuti gli agriturismi, le aree di vendita dei prodotti agricoli, i locali destinati a deposito, manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli;
 - c) superfici di insediamenti produttivi ove rilevabile la presenza di quegli impianti, macchinari ed attrezzature che ne caratterizzano le relative lavorazioni e riscontrabile la formazione in via continuativa e prevalente di rifiuti speciali ai sensi del precedente comma 1. L'esclusione è estesa ai magazzini destinati al deposito o allo stoccaggio di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegate al processo produttivo svolto nelle superfici di cui al precedente periodo. Sono, pertanto soggette alla TARI le superfici degli insediamenti produttivi adibite ad uffici, abitazioni, mense, spogliatoi, servizi in genere, nonché i magazzini e depositi di materie prime e di merci che non sono funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di delle relative lavorazioni, in quanto destinati, anche solo parzialmente, al deposito di prodotti o merci non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui gli stessi sono collegati, oppure destinati alla commercializzazione, o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo che non comporti la produzione esclusiva di rifiuti speciali da parte della medesima attività;

- d) superfici delle strutture sanitarie, pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive. Tale tipologia di esclusione, con le medesime limitazioni, è da intendersi estesa alle strutture veterinarie;
- e) locali e aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
3. Relativamente alle attività in seguito elencate, per le quali sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani, di cui all'art. 183, comma 1, lettera b-ter) punto 2 del D. Lgs. 152/2006, e di rifiuti speciali, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici ove le varie tipologie di rifiuti si formano, la superficie imponibile utile al calcolo della quota fissa e variabile è determinata applicando esclusivamente alla superficie dell'utenza interessata dalla produzione promiscua, le seguenti percentuali di abbattimento:

Categorie di attività	Quota di abbattimento della superficie
Ambulatori medici e veterinari	15%
Carrozzerie, Autofficine di elettrauto, gommisti, cantieri navali e nautici, autolavaggi	15%
Stamperie, tipografie, laboratori fotografici	15%
Ambulatori dentistici ed odontotecnici	15%
Fabbri, Falegnamerie	15%
Estetiste	15%
Magazzini logistica	15%
Lavanderie, Tintorie	15%
Vernicerie, Vetriere, Marmisti	15%

4. Non sono soggette alle suddette esclusioni le superfici della medesima utenza che sono classificate in una categoria di attività diversa da quelle elencate nella precedente tabella, non applicandosi, ad esempio, alcuna percentuale di abbattimento per le superfici classificate quali uffici, spogliatoi o mense.
5. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, l'utente deve indicare nella dichiarazione originaria o di variazione, corredata da planimetria, il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione promiscua dei rifiuti, indicandone l'uso, le tipologie e le quantità di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi,) distinti per codice CER. In allegato alla dichiarazione l'utente deve fornire idonea documentazione atta a comprovare la predetta produzione di rifiuti speciali in via continuativa e nettamente prevalente o esclusiva, nonché il relativo smaltimento o recupero a propria cura tramite operatori abilitati.

6. L'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente dei rifiuti speciali prodotti è soggetto a successive idonee verifiche.

Art. 11. Superficie degli immobili

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al successivo comma, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile a tributo è costituita da quella calpestabile (considerata pari all'80% della superficie catastale) dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza inferiore a m. 1,50, delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è autocertificata dall'utente come dallo stesso ricavata dalla scheda catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale) ovvero da misurazione diretta.
2. Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune di cui al comma 647 della L. 147/2013, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
3. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza inferiore a m. 1,50.
4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
5. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione.
6. Per l'applicazione del tributo sui rifiuti si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti.
7. Alle unità immobiliari di utenza domestica in cui sia esercitata anche un'attività economica o professionale (quest'ultima in una superficie minore di 9 mq.) è applicata all'intera superficie imponibile la tariffa di utenza domestica, lo stesso dicasi nelle fattispecie in cui non sia oggettivamente separabile l'area occupata dall'attività da quella occupata dalla utenza domestica. Negli altri casi si applica all'area occupata dall'attività quanto previsto all'art. 19 classificandola come utenza non domestica.
8. Per le tribune e gradinate di impianti sportivi, in considerazione del minor indice di produttività di rifiuti derivanti dall'uso saltuario delle superfici stesse, si applica una riduzione forfettaria di superficie del 70%.

Art. 12. Costo di gestione

1. Il tributo comunale sui rifiuti è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani.
2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario degli interventi e della relazione illustrativa redatti dall'affidatario della gestione dei rifiuti urbani entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione, e approvati dal Comune, tenuto conto di quanto sancito con il nuovo metodo MTR definito con deliberazione 443/2019 e ss.mm.ii. di ARERA. Le tariffe sono commisurate sulla base del costo del servizio istituzionale reso dal Gestore, come disciplinato nel Piano Finanziario e nel Regolamento di igiene urbana. Qualora il contribuente necessitasse, per la raccolta del proprio rifiuto urbano, di un servizio personalizzato di raccolta, al di fuori degli standard e modalità definite nel servizio istituzionale e utilizzati per la definizione del Piano Finanziario, tali servizi personalizzati potranno essere resi dal Gestore previa definizione con l'utente di un contratto a corrispettivo, senza che il costo di tali servizi aggiuntivi, quindi, possa incidere sui costi posti a carico degli altri cittadini, eccezione fatta per i costi afferenti il trattamento del rifiuto.

Art. 13. Determinazione della tassa

1. La tassa sui rifiuti è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata tenendo conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente. Ogni anno, nelle more dell'adozione delle deliberazione tariffaria, si possono applicare, a titolo di acconto e salvo eventuale conguaglio, le tariffe approvate l'anno precedente; il conguaglio (in ipotesi di cambiamento delle tariffe) avviene con la prima emissione dell'anno in applicazione di quanto previsto dall'art. 13, comma 15 ter, del D.L. n. 201/2011 (convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, introdotto dall'art. 15 bis del D.L. n. 34/2019) per cui gli avvisi di pagamento e versamenti che vengono a scadenza prima dell'1° dicembre dell'anno di riferimento devono essere effettuati applicando le tariffe e il regolamento approvati nell'anno precedente mentre quelli che vengono a scadenza dal 1° dicembre dell'anno di riferimento devono essere effettuati applicando le tariffe e il regolamento approvate per l'anno di riferimento stesso (se pubblicate entro il 28 ottobre).

Art. 14. Articolazione della tassa

1. La tassa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e

all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.

2. La tassa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tassa sui rifiuti sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche sono determinati in base ai coefficienti di produttività (Kd) di cui alle tabelle 4a e 4b, Allegato 1, del DPR 158/99.
4. E' assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dal comma 658 della L. 147/2013 e dall'articolo 4, comma 2, del DPR 158/99, attraverso l'abbattimento della parte variabile della tassa complessivamente imputata a tali utenze in misura percentuale pari all'incremento della percentuale della raccolta differenziata rispetto all'anno precedente, con un minimo del 10% ed un massimo del 20%.
5. La riduzione di cui sopra avviene, una volta ottenuto il risultato, tramite abbattimento della parte variabile della tariffa nell'elaborazione tariffaria dell'anno successivo.
6. Sono state inoltre istituite da ARERA alcune componenti unitarie perequative che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani, in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI, a copertura:
 - a) dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti (UR1 a decorrere dal 2024);
 - b) delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi (UR2 a decorrere dal 2024);
 - c) delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari del bonus sociale rifiuti (UR3 a decorrere dal 2025).

Art. 15. Periodi di applicazione della tassa

1. La tassa è dovuta limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste il possesso o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata (vd. art. 29).

Art. 16. Tassa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tassa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrize al numero degli occupanti, secondo le previsioni (Ka) di cui al punto 4.1, Allegato 1, del DPR 158/99, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tassa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni (Kb) di cui al punto 4.2, Allegato 1, del DPR 158/99.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tassa sono determinati nella delibera tariffaria.

Art. 17. Occupanti le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza

anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente e salvo quanto previsto al presente articolo. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno 6 (sei) mesi nell'anno solare, come ad es. le colf e badanti che dimorano presso la famiglia.

2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o studio o attività lavorativa prestati all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore a 6 (sei) mesi, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tassa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata. In questo caso il termine per la presentazione al Gestore della richiesta di variazione, di cui all'art. 29, decorre dallo scadere dei 6 mesi.
3. **(cd. "case a disposizione")** Le abitazioni tenute a disposizione per uso saltuario da parte di soggetti con residenza anagrafica in altro indirizzo del comune, o in diverso comune, o all'estero (iscritti AIRE), o a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche e occupati da soggetti non residenti, si considerano come utenze domestiche non stabilmente attive, salvo non ricorrano i presupposti per l'esclusione di cui all'art. 8 , si determina il nucleo come segue:
 - quello autocertificato dall'utente e corrispondente al nucleo nel comune di residenza, se destinino l'immobile ad uso personale o in ogni caso non sia dato in locazione (anche a soggetti diversi) per periodi superiori a 183 giorni all'anno;
 - in assenza di comunicazione e per gli alloggi occupati o a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche si assume come numero degli occupanti quello derivante dall'applicazione della seguente tabella, (con arrotondamento all'unità superiore):

Superficie	Componenti Nucleo
fino a mq. 37	1
da 38 a mq. 52	2
da 53 a mq. 67	3
da 68 a mq. 82	4
da 83 a mq. 93	5
oltre 94 mq	6

- La variazione del nucleo, se inizialmente dichiarato, per le "case a disposizione", non avviene d'ufficio (come accade invece per i residenti nel Comune in ipotesi di abitazione di residenza) ma deve essere comunicata al Gestore e le modifiche decorrono dalla data in cui sono dichiarate. Devono, altresì essere dichiarate al Gestore anche le modifiche di nuclei coabitanti nel medesimo immobile seppure trattasi di residenti nel Comune.
4. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito (di norma catastalmente classificati in categoria C/2 (Magazzini e locali di deposito), C/6 (Stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) si considerano utenze domestiche solo se annesse/pertinenziali a civile abitazione (sono considerate pertinenze dell'abitazione esclusivamente le unità immobili classificate nelle categorie catastali C/2

e C/6 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo) con applicazione della sola quota fissa della tariffa determinata in funzione del nucleo familiare dell'abitazione cui sono pertinenti; negli altri casi vengono considerate utenze non domestiche rientranti nella classe di attività

- n. 3 “Autorimesse, magazzini senza alcuna vendita diretta”, di cui all'allegato A. 2.
5. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
6. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione dell'avviso di pagamento di cui all'articolo 33, comma 1, con eventuale conguaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute.
7. Agli immobili di persone fisiche o giuridiche destinati a “*locazione turistica*”, senza prestazione di servizi e non aperti al pubblico, ex art. 27 bis L.R. 11/2013 (per cui siano iscritti nelle liste dei soggetti tenuti al pagamento della tassa di soggiorno) si applica un nucleo pari al numero dei posti letto dichiarati all'autorità competente. Qualora gli immobili a disposizione siano concessi in uso a terzi, rientrando invece nelle fattispecie di cui all'art. 27 della L.R. 11/2013 (ossia strutture ricettive complementari, quali alloggi turistici composto da uno a sei camere, case per vacanze, unità abitative ammobiliate ad uso turistico, bed & breakfast) si applica la tariffa di utenza non domestica classe 8 “*alberghi senza ristorante*”.
8. Il Gestore procede d'ufficio alle variazioni anagrafiche dei soggetti residenti appartenenti al medesimo nucleo. Gli uffici dell'anagrafe demografica comunale provvedono, a cadenza mensile, a trasmettere informaticamente al Gestore la variazione anagrafica intervenuta relativamente alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio. Sulla scorta delle comunicazioni ricevute il Gestore aggiorna i propri archivi, solo ai fini delle rettifiche della composizione del nucleo familiare e/o delle volture a nome di un coabitante (in ipotesi di decesso dell'intestatario si voltura ad uno dei coobbligati). In fattispecie di coabitazione (ossia più nuclei nel medesimo immobile/utenza) vige l'obbligo per l'intestatario dell'utenza di comunicare al Gestore la variazione

Art. 18. Tassa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tassa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti (Kc) di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del DPR 158/99.
2. La quota variabile della tassa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti (Kd) di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del DPR 158/99 .
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tassa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria, salvo che non si intenda apportare alcuna modifica agli stessi rispetto a quelli adottati nell'anno precedente.

Art. 19. Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato B.

2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato B viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta. Nel caso, invece, vi siano nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione, per i quali sia possibile distinguere quale parte dell'immobile sia destinata ad un uso piuttosto che ad un altro, sono applicate le tariffe delle categorie di attività (di cui all'allegato B) corrispondenti alla specifica destinazione d'uso.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata, salvo che l'attività sia esercitata in una superficie minore di 9 mq. o non sia oggettivamente individuabile l'area occupata dall'attività rispetto a quella occupata dalla utenza domestica, in queste ultime fattispecie è applicata all'intera superficie imponibile la tariffa di utenza domestica.
5. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.
6. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito (di norma classificati catastalmente in categoria C/2 e C/6), non pertinenti ad abitazioni, sono classificate quali "utenze non domestiche" rientranti in categoria 3: *"autorimesse, magazzini senza vendita diretta"*.
7. Agli immobili concessi in uso a terzi ex art. 27 della L.R. 11/2013 (ossia strutture ricettive complementari, quali alloggi turistici, case per vacanze, unità abitative ammobiliate ad uso turistico, bed & breakfast) con prestazione di servizi, aperti al pubblico e con SCIA si applica la tariffa di utenza non domestica classe 8 "alberghi senza ristorante". La medesima categoria deve essere applicata agli alberghi privi di area ristorante e dotati di sola area colazione e/o bar. Alle unità immobiliari adibite a *Bed & breakfast* (di cui all'art. 27 della L.R.V. 11/2013) la suddetta categoria si applica nella porzione di immobile non occupata dal residente titolare dell'attività. La medesima categoria si applica anche agli immobili destinati a foresteria.
8. Gli specchi acquei sono classificati nella categoria 3: *"autorimesse, magazzini senza vendita diretta"* e non godono di alcuna esclusione di superficie. Qualora sia altresì possibile classificare l'utenza in una diversa e specifica categoria, in funzione dell'utilizzo fatto del natante occupante lo spazio acqueo, si applica la rispettiva categoria dell'allegato B.

Art. 20. Scuole statali

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'articolo 33-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con la tariffa sui rifiuti.

Art. 21. Tributo giornaliero

1. La tassa si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tassa applicabile per la relativa superficie imponibile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del 100% con un minimo stabilito in 20 euro (di norma categoria 16 “banchi di mercato beni durevoli” o la 29 “banchi di mercato generi alimentari”, allegato B, eccetto che per la somministrazioni di cibi preparati in loco) . E’ facoltà per il contribuente chiedere l’applicazione del tributo annuale, salva la riduzione per utenze non stabilmente attive. La superficie imponibile è quella oggetto di autorizzazione comunale e qualora l’autorizzazione sia rilasciata ad un unico soggetto, esempio l’organizzatore dell’evento, in ogni caso il calcolo del tributo giornaliero avviene, come previsto al presente comma, avendo a riferimento le destinazioni d’uso e le superfici imponibili di ogni stand.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione ai fini della tariffa giornaliera, è assolto con il pagamento al Comune (da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti dallo stesso) di quanto dovuto per il canone unico patrimoniale di cui all’art. 1, comma 816, della Legge n. 160/2019. In tali fattispecie, al fine di consentire l’applicazione della tariffa giornaliera sui rifiuti, l’Ufficio Comunale che rilascia l’autorizzazione all’occupazione provvede a comunicare al Gestore, almeno mensilmente, le concessioni rilasciate, indicando tutti i dati utili all’ applicazione della tariffa giornaliera (superficie, durata, destinazione d’uso). Per le iniziative per cui il Comune dichiara di sostituirsi nel pagamento del tributo lo stesso è addebitato al Comune.
5. Il tributo giornaliero non si applica nei casi di:
 - a) occupazione di locali o aree scoperte per meno di 2 ore giornaliere;
 - b) occupazione di area pubblica per il solo carico e scarico delle merci o per traslochi per il tempo strettamente necessario al loro svolgimento anche se di durata superiore a quello indicato sub a);
 - c) occupazioni occasionali di pronto intervento con ponti, scale, pali etc.;
 - d) occupazioni effettuate da girovaghi ed artisti con soste non superiori a 4 ore;
 - e) occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, sindacali, religiose, assistenziali, culturali, sportive o del tempo libero di durata non superiore a 24 ore, purché non comportino attività di vendita o di somministrazione.
6. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni di cui agli articoli 25 (riciclo), 26 (inferiori livelli di prestazione del servizio); non si applicano le riduzioni per le utenze non stabilmente attive di cui all’articolo 24.
7. Per le occupazioni o conduzioni di aree o locali (anche se in proprietà privata) in occasione di eventi rilevanti, quali manifestazioni sportive, ricreative, socio culturali o altre manifestazioni o sagre locali, con somministrazione di cibi e bevande con afflusso consistente di persone (esempio sagra del pesce, sagre parrocchiali, feste sportive) gli organizzatori dell’evento devono contattare il

Gestore prima dell'evento al fine di concordare ed ottenere un servizio di asporto rifiuti a corrispettivo, al di fuori dallo standard del servizio pubblico. Lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti viene effettuato sulla base di specifici contratti tra il promotore dell'evento ed il Gestore che offre un servizio temporaneo di consegna e ritiro contenitori rifiuti dedicati, svuotamento giornaliero e pulizia finale di tutte le zone coinvolte. Il Gestore, in funzione del tipo di eventi e sentito l'organizzatore, predispone idoneo preventivo di spesa. Il preventivo deve tener conto di tutti i costi per la raccolta dei rifiuti, da effettuarsi secondo le modalità di raccolta differenziata in uso, che eccedano dallo standard del servizio. Il pagamento degli oneri viene regolato direttamente nei confronti del Gestore del servizio, che può richiedere il pagamento anticipato, nella misura massima del 70%, dei costi indicati nel preventivo di spesa. In tali fattispecie (salvo che la manifestazione avvenga in area privata già soggetta a tributo annuale) oltre al corrispettivo dovuto al Gestore deve essere pagato il tributo giornaliero per il trattamento rifiuti, stante che i costi di trattamento dei rifiuti prodotti sono compresi (a consuntivo) nei costi del Piano Finanziario. Il tributo giornaliero si determina come indicato al comma 2.

8. Per le giostre (cui viene applicata la tariffa giornaliera di cui al comma 2 con riferimento alla categoria 30) la superficie imponibile è costituita dalla intera superficie pubblica oggetto di concessione.
9. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.
10. Per le aree e gli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee (inferiori all'anno), in applicazione dell'art. 1, commi 837 e segg., della L. 160/2019, il relativo canone di occupazione istituito dal Comune con apposito regolamento sostituisce anche il prelievo sui rifiuti di cui al presente articolo.

Art. 22. Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi della tassa sui rifiuti, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Città Metropolitana sull'importo della tassa sui rifiuti.

Art. 23. Riduzioni per le utenze domestiche

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a. abitazioni principali e relative pertinenze con un unico occupante, come emergente dalle risultanze anagrafiche (non casa a disposizione): riduzione del 15%;
 - b. abitazioni tenute a disposizione, da soggetti che abbiano la residenza anagrafica in altra abitazione, per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 10%;
 - c. abitazioni occupate esclusivamente da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei

mesi all'anno, all'estero: riduzione del 10%;

d. fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione del 10 .

2. Le riduzioni di cui al comma precedente si possono cumulare e si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione. La riduzione di cui alla lettera a) si applica, per i residenti nel Comune, anche in mancanza di specifica dichiarazione.
- 2.bis La tariffa nella parte fissa e nella parte variabile, è ridotta di (2/3) due terzi alle unità immobiliari ad uso abitativo, non locate o date in comodato d'uso, possedute in Italia a titolo di proprietà o usufrutto, dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia e residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia. In tali ipotesi non si applica alcuna altra riduzione di cui al presente articolo.
3. Alle utenze domestiche che effettuano l'autocompostaggio dei propri scarti organici da cucina, sfalci e potature da giardino, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 30 % sulla sola parte variabile della tariffa. La riduzione viene applicata solo se il compostaggio domestico viene praticato su aree scoperte adibite a verde di pertinenza dell'abitazione oggetto di richiesta. La pratica del compostaggio, avviata su richiesta dell'interessato, per dar diritto alla riduzione di tariffa dovrà essere documentata, tramite sottoscrizione di apposita convenzione (richiedibile al Gestore) tra utente e Amministrazione comunale, o soggetto all'uopo delegato. Con la sottoscrizione l'utente si obbliga a compostare autonomamente la frazione biodegradabile umida e vegetale presente nei rifiuti urbani. In ogni momento dovrà essere consentito il controllo dell'effettiva pratica del compostaggio, presupposto indispensabile per la riduzione della tariffa. Il soggetto incaricato dell'accertamento può provvedere a controllare l'effettiva pratica del compostaggio domestico e se viene riscontrato che la pratica del compostaggio non viene effettuata correttamente la riduzione viene disapplicata a decorrere dal 1° gennaio dell'anno di verifica. La riduzione è applicata (pro quota) con effetto dal giorno di presentazione della richiesta e per gli anni successivi. L'utente è tenuto a comunicare immediatamente il venir meno delle condizioni per l'attribuzione dell'agevolazione.
4. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui si accerta il venir meno delle condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Art. 24. Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive

1. La tassa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 30% ai locali (diversi dalle abitazioni) ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.

Alle attività agrituristiche di ristorazione, per le quali l'autorizzazione comporti vincoli all'apertura continua dell'attività stessa, purché l'apertura non sia superiore a 183 giorni nell'anno solare, si applica la riduzione della tassa, nella parte fissa e variabile, pari al 40%.

In particolare i complessi, siti in ambito agricolo, a carattere turistico-sociale connessi ad attività agrituristiche vengono associati alla categoria tariffaria più pertinente (ad esempio: ristoranti o alberghi con o senza ristorazione) applicando la suddetta riduzione, per tener conto delle particolari

limitazioni operative a cui sono sottoposti, della localizzazione in area agricola e quindi della diretta possibilità di trattamento in loco, mediante compostaggio, di tutta la parte di rifiuti organici e vegetali nonché del carattere di stagionalità che riveste il tipo di attività. L'attività di agriturismo deve mantenere la sua complementarietà a quella agricola, come da dichiarazione resa nell'istanza presentata agli uffici competenti del Comune e dell'Amministrazione Provinciale e l'operatore deve essere iscritto negli appositi registri della CCIAA. Qualora le disposizioni della vigente normativa sulle modalità di funzionamento degli agriturismi o sul possesso dei requisiti previsti vengano disattese, in toto o in parte, ovvero venga negato l'accesso al complesso edilizio per eventuali controlli d'ufficio, il tributo si applica all'intera superficie, anche con effetto retroattivo.

2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
3. Si applicano il secondo e il quarto comma dell'articolo precedente.
4. Alle utenze (solitamente rientranti nella classe 24) che hanno in concessione il plateatico verrà applicata, sulla superficie in concessione, la riduzione di cui al presente articolo, eccezion fatta per le utenze che sono dotate di idoneo impianto di riscaldamento che, invece, non potranno godere della riduzione quali utenze non stabilmente attive. La suddetta riduzione per stagionalità, inoltre, può essere applicata anche ai soli plateatici, indipendentemente dall'eventuale riconoscimento della riduzione stessa ai locali cui gli stessi fanno riferimento, a condizione che ne sia dichiarato al gestore ed al Comune (al fine di consentire i dovuti controlli) l'uso nel periodo dal 15 aprile al 30 settembre e in altro periodo (massimo di 15 giorni al fine di rispettare la condizione di utilizzo non superiore a 183 giorni nell'anno solare), in occasione di particolari manifestazioni o per anticipare o posticipare l'utilizzo di detti plateatici in considerazione dell'andamento climatico stagionale.

Art. 24-bis. Riduzioni per le utenze non domestiche connesse all'emergenza da Covid-19

1. Limitatamente all'anno 2021, in relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 , il Comune può provvede all'erogazione di contributi a fondo perduto, una tantum, in favore delle utenze non domestiche tenute al pagamento della TARI relativamente all'anno 2021. Detti contributi, rinvenienti da risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021 nonché stanziare ai sensi dell'articolo 6 del D.L. 25.05.2021 n. 73, quantificati dall'Ufficio competente, dovranno essere distribuiti a mezzo apposito bando, approvato dalla Giunta, i cui requisiti minimi vengono di seguito indicati:
 - a) essere attività economica, anche individuale, che esercita una attività di impresa o professionale o di lavoro autonomo in qualunque forma giuridica e che abbia una partita IVA;
 - b) avere numero di dipendenti impiegati al 31/12/2020 uguale o inferiore a 50;
 - c) avere fatturato annuo non superiore ai 5 milioni di euro nell'anno 2019 oppure non superiore ai 10 milioni di euro se l'attività svolta è afferente alle classi 7 "Alberghi con ristorante" e 8 "Alberghi senza ristorante" come identificate nell'allegato B del presente Regolamento;
 - d) non essere destinatari di sanzioni interdittive o altre sanzioni che comportino l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi secondo l'art. 9, comma 2, del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231;
 - e) essere in grado di attestare una riduzione del fatturato nell'anno 2020 di almeno il 30% rispetto

all'anno 2019.

2. Il contributo di cui al comma 2:

- a) dovrà essere distribuito secondo criteri di ponderazione commisurati al calo del fatturato rispetto al 2019;
- b) è cumulabile con tutte le indennità e le agevolazioni, anche finanziarie, emanate a livello nazionale e regionale per fronteggiare la crisi economica causata dall'emergenza sanitaria in atto;
- c) in ogni caso non potrà superare l'importo massimo del 50% della TARI dovuta per l'anno 2020.

Art. 24-ter. Riduzioni per le utenze non domestiche connesse all'emergenza da Covid-19 (anno 2022)

1. Limitatamente all'anno 2022, in relazione al perdurare delle restrizioni derivanti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, il Comune può provvedere all'erogazione di contributi a fondo perduto, una tantum, in favore delle utenze non domestiche tenute al pagamento della TARI relativamente all'anno 2022. Detti contributi, rinvenienti da risorse assegnate nell'anno 2021 e non utilizzate, stanziati ai sensi dell'articolo 6 del D.L. 25/05/2021 n. 73, quantificati dall'Ufficio competente, dovranno essere distribuiti a mezzo apposito bando, approvato dalla Giunta, i cui requisiti minimi vengono di seguito indicati:

- a) essere attività economica, anche individuale, che esercita una attività di impresa o professionale o di lavoro autonomo in qualunque forma giuridica e che abbia una partita IVA;
- b) non essere destinatari di sanzioni interdittive o altre sanzioni che comportino l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi secondo l'art. 9, comma 2, del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231;
- c) essere stati destinatari, nel corso dell'anno 2022, di una misura restrittiva consistente nell'obbligo di utilizzo del green pass base o rafforzato per l'accesso ai locali dell'attività economica secondo le disposizioni legislative per tempo vigenti;
- d) cumulabilità del contributo con tutte le indennità e le agevolazioni, anche finanziarie, emanate a livello nazionale e regionale per fronteggiare la crisi economica causata dall'emergenza sanitaria in atto;
- e) assenza di debiti TARI/TARES al 31/12/2019, ovvero presenza di debiti solo in caso di piani di rateizzazione approvati dal gestore;
- f) assenza di procedure concorsuali in atto;
- g) rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato.

2. Il contributo di cui al comma 1:

- a) dovrà essere distribuito mediante l'applicazione di una riduzione massima del 10%, e comunque fino a capienza dei fondi disponibili, sia sulla componente fissa sia sulla componente variabile della tariffa dovuta per l'anno 2022, calcolata in fase di emissione del saldo 2022 a favore delle utenze attive e iscritte nella banca dati delle utenze TARI alla data dell'1/1/2022;
- b) applicazione delle riduzioni nella rata di saldo a conguaglio della TARI dovuta per l'anno 2022 mediante riduzione percentuale dell'importo denominata "*Riduzione TARI D.L. 73/2021*".

Art. 25. Abrogato

Art. 25 bis. Riduzione in caso di uscita dal servizio pubblico

1. Il presente articolo disciplina l'uscita dal servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani da parte delle utenze non domestiche, in applicazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e nella legge 27 dicembre 2013, n. 147, nel rispetto delle deliberazioni ARERA in materia di regolazione del ciclo dei rifiuti.
2. Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani, qualora li conferiscano, in tutto o in parte, al di fuori del servizio pubblico e dimostrino di averli avviati a riciclo o a recupero - secondo la procedura delineata dall'Articolo 238, comma 10, del Decreto Legislativo 152/2006, dall'Articolo 30 comma 5 del Decreto Legge 41/2021(convertito con modificazioni dalla Legge 69/2021), dall'Articolo 3 della deliberazione ARERA n. 15/2022/R/RIF e dal presente Regolamento - sono escluse dalla corresponsione in tutto o in parte della quota variabile della TARI relativa alla tipologia di servizio pubblico di raccolta non utilizzato. Resta impregiudicato il versamento della quota fissa.
3. L'uscita dal servizio può essere totale, ovvero riferirsi a uno o più dei seguenti servizi di raccolta di rifiuti urbani, di cui all'allegato L-quater del D. Lgs. 152/2006, organizzati sul territorio del Bacino dal Gestore del servizio pubblico:

Servizio pubblico di raccolta		Frazioni di rifiuto (D. Lgs. 152/2006 allegato L-quater)
Raccolta Secco		Rifiuti Urbani Indifferenziati
Raccolta Carta e Cartone		Carta e Cartone, Imballaggi compositi conferibili con Carta e Cartone
Raccolta Umido		Rifiuti Organici, Imballaggi compositi biodegradabili e compostabili
Raccolta Multimateriale	VPL	Metallo, Multimateriale conferibile con VPL, Plastica, Vetro
	Altri rifiuti	Detergenti, Legno, Imballaggi compositi, Ingombranti, Multimateriale, Tessile, Toner, Vernici, Inchiostri, Adesivi e Resine, Altri rifiuti

4. La scelta da parte dell'utenza non domestica di non servirsi, in tutto o in parte, del Gestore del servizio pubblico e di ricorrere al mercato per l'avvio a riciclo/recupero dei rifiuti urbani prodotti, deve essere comunicata, su modulo fornito dal Gestore del servizio pubblico, entro il termine del 30 giugno di ogni anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. La comunicazione di esercizio dell'opzione di uscita parziale dal servizio pubblico dovrà specificare, pena nullità della richiesta, quali delle quattro tipologie di servizio pubblico di raccolta riportate nel precedente comma 3 non saranno utilizzate.

5. Per le utenze non domestiche di nuova apertura, anche in caso di subentro ad attività esistenti, la scelta, se effettuata contestualmente alla comunicazione iniziale per l'applicazione della TARI ed entro i termini previsti dal successivo art. 28, comma 1, potrà avere decorrenza dalla data di iscrizione, se espressamente richiesto dall'utente. In tale ipotesi, ad avvenuta iscrizione, il Gestore fornirà esclusivamente i dispositivi previsti per le raccolte dei rifiuti che l'utente non avrà scelto di avviare autonomamente a riciclo/recupero.
6. L'uscita in tutto o in parte dal servizio pubblico di cui al presente articolo è vincolante per un periodo non inferiore a due anni. Durante tale periodo non potranno essere conferite al servizio pubblico le tipologie di rifiuto per le quali è stata esercitata la scelta di avvio autonomo al riciclo o al recupero, né essere detenuto e utilizzato alcun dispositivo per la raccolta di tali rifiuti riconducibile al servizio pubblico; eventuali dispositivi in possesso dell'utente relativi ai servizi di raccolta per i quali si è optato di uscire dal servizio pubblico, dovranno essere restituiti al Gestore, che, in caso di ritiro presso l'utenza, provvederà all'addebito del costo previsto dal vigente tariffario di Bacino.
7. Ai fini della riduzione della quota variabile della TARI, le utenze non domestiche hanno l'obbligo di rendicontare i quantitativi dei rifiuti urbani avviati al riciclo o al recupero nell'anno precedente, distinti per codice EER, e produrre l'attestazione dell'impianto di destino al Gestore del servizio pubblico di norma entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di competenza della TARI dovuta e, in ogni caso, entro il termine perentorio del 28 febbraio del medesimo anno.
8. La documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a riciclo/recupero nell'anno solare precedente deve essere presentata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata, o di altro strumento telematico in grado di assicurare la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati, e deve contenere almeno le seguenti informazioni:
- a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;
 - b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
 - c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
 - d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;
 - e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati a riciclo/recupero al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di riciclo/recupero dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;
 - f) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di riciclo/recupero cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).
9. L'omessa presentazione della documentazione entro il termine del 28 febbraio di cui al precedente comma 8 e/o la mancata dimostrazione di avvenuto avvio a riciclo/recupero delle frazioni di rifiuto urbano per le quali si è comunicata l'uscita totale o parziale dal servizio pubblico comporta la perdita del diritto all'esenzione o riduzione per avvio a riciclo/recupero. Eventuali irregolarità nel conferimento dei rifiuti, oltre a determinare la decadenza della specifica agevolazione, con recupero di quanto già eventualmente riconosciuto a tale titolo per l'anno in cui è stata riscontrata

l'infrazione, saranno sanzionate ai sensi della normativa vigente.

10. L'Amministrazione Comunale e il Gestore hanno la facoltà di verificare quanto dichiarato, mediante verifiche e sopralluoghi specifici, anche in merito alla coerenza delle quantità e tipologie di rifiuto avviate autonomamente a riciclo/recupero, nonché al corretto conferimento dei rifiuti al servizio pubblico.
11. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico, trascorso il periodo minimo di esercizio dell'opzione di cui al precedente comma 6, devono presentare apposita richiesta al Gestore del servizio pubblico secondo il modello messo a disposizione dal Gestore stesso. Detta richiesta deve essere presentata entro il termine previsto dalla legge o, in mancanza, entro il 30 giugno con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Una diversa decorrenza può essere valutata dal Gestore del servizio, il quale ha facoltà di riammettere l'utente tenendo conto dell'organizzazione del servizio e dell'impatto sulla medesima del suo rientro, sia in termini di modalità e tempi di svolgimento, sia di costi. La riammissione all'interno del servizio pubblico è in ogni caso subordinata alla copertura degli eventuali costi di riattivazione dell'utenza.
12. In caso di uscita totale dal servizio pubblico, le utenze non domestiche che dimostrano, con le modalità disciplinate dal presente articolo, di aver avviato al riciclo o al recupero tutti i rifiuti urbani prodotti hanno diritto all'esenzione totale della quota variabile della TARI.
13. In caso di uscita parziale dal servizio pubblico, le utenze non domestiche che dimostrano, con le modalità disciplinate dal presente articolo, di aver avviato al riciclo o al recupero le tipologie di rifiuto per le quali hanno dichiarato di non utilizzare il servizio pubblico di raccolta hanno diritto a una riduzione della quota variabile della tariffa parametrata ai servizi di raccolta non utilizzati. La percentuale di riduzione è calcolata in modo proporzionale, sulla base dei dati quantitativi di raccolta differenziata del Comune pubblicati sul sito del Catasto Nazionale dei Rifiuti (% Raccolta Differenziata Metodo DM Ambiente 26/05/2016), con riferimento al secondo anno antecedente a quello cui l'agevolazione si riferisce (a-2). Tale metodologia di calcolo è finalizzata a determinare l'incidenza della quota di servizio pubblico di raccolta rifiuti non usufruita dall'utenza rispetto al complesso delle prestazioni di raccolta garantite dal Gestore.
14. Eventuali quantitativi di rifiuti urbani conferiti al di fuori del servizio pubblico senza preventiva comunicazione di uscita dal servizio nei termini indicati nei precedenti commi 4 e 5 non potranno essere considerati ai fini delle agevolazioni di cui al presente articolo, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 15.
15. Le utenze che nel 2026 presenteranno la rendicontazione di cui ai precedenti commi 7 e 8 per l'uscita parziale dal servizio pubblico, con riferimento ai rifiuti avviati a riciclo/recupero nell'anno 2025, avranno diritto alla riduzione della quota variabile prevista dal regolamento vigente nel 2025, secondo le disposizioni in esso contenute. Le comunicazioni di cui al precedente comma 4, presentate esclusivamente per l'uscita parziale dal servizio pubblico entro il termine del 30 giugno 2026, e comunque entro tre mesi dall'approvazione della presente disciplina, produrranno i loro effetti, se espressamente richiesto dal dichiarante, anche con riferimento ai rifiuti avviati autonomamente al riciclo o al recupero nel corso dell'anno 2026.

Art. 26. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

1. Il tributo è ridotto, nella parte variabile, del 60% per le utenze poste a una distanza compresa tra 500

metri e 1500 metri dal più vicino punto di conferimento del rifiuto secco non riciclabile, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica e dell'80% per le utenze poste ad una distanza superiore ai 1.500 metri dal medesimo punto. Si considerano comunque ubicate in zone servite le utenze interessate da forme di raccolta domiciliare (porta a porta).

2. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

Art. 27. Cumulo di riduzioni

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni precedentemente considerate.
2. In ogni caso il cumulo delle riduzioni non può superare il 50% della tassa sui rifiuti.

Art. 28. Obbligo di dichiarazione

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione della tassa e in particolare:
 - l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
 - la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
 - il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
 - Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.
2. La dichiarazione deve essere presentata:
 - per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
 - per le utenze non domestiche: dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
 - per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati: dal gestore dei servizi comuni.
3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

Art. 29. Contenuto e presentazione della dichiarazione - decorrenza effetti

1. La dichiarazione deve essere presentata entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo al verificarsi del fatto che ne determina l'obbligo, utilizzando gli appositi moduli messi gratuitamente a disposizione degli interessati.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi (salvo per quelle fattispecie in cui non sia diversamente specificato nel presente regolamento) qualora non si verifichino modificazioni dei dati

dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In caso contrario (ad esempio per l'occupazione, di locali ed aree in aggiunta o in diminuzione a quelli per i quali l'utente è iscritto o nel caso di diversa destinazione d'uso degli stessi) la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.

3. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:
 - per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) del dichiarante;
 - per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza (vedi art. 17);
 - l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree allegando visura catastale;
 - la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree, allegando planimetria;
 - la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:
 - i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
 - i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
 - l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e i dati catastali dei locali e delle aree;
 - la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
5. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici del Gestore dell'accertamento del tributo o è spedita al medesimo per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R, o inviata in via telematica con posta certificata (PEC) o tramite sportello on line o altro sistema indicato dal Comune e dal Gestore . In caso di spedizione fa fede la data di invio. Qualora sia attivato un sistema di presentazione telematica il Comune o il gestore provvede a far pervenire al contribuente il modello di dichiarazione compilato, da restituire sottoscritto con le modalità e nel termine ivi indicati.
6. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.
7. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

8. Le variazioni, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi a condizione che la dichiarazione sia prodotta entro i termini di cui al comma 1, decorrendo altrimenti (salva l'applicazione della sanzione di cui all'Art. 32) dal 1 gennaio dell'anno antecedente la dichiarazione se quest'ultima interviene entro il 30 giugno altrimenti dal 1 gennaio dell'anno di presentazione se avviene oltre il 30 giugno. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.
9. La dichiarazione di cessazione, deve essere presentata entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di fine del possesso o detenzione dei locali e aree e dà diritto all'esenzione dal tributo a decorrere dal primo giorno di mancato possesso. Il contribuente nella dichiarazione di cessazione deve indicare il recapito a cui inviare l'avviso di pagamento per gli addebiti relativi alla chiusura contabile della propria posizione, nonché fornire i dati catastali dell'immobile cessato.
10. La mancata presentazione della dichiarazione di attivazione entro i termini di cui al presente articolo, comporta, oltre all'applicazione della sanzione di cui all'Art. 32, l'addebito del tributo dalla data in cui si è verificato il presupposto impositivo.
11. La mancata presentazione della dichiarazione di cessazione entro i termini di cui sopra, comporta, oltre all'applicazione della sanzione di cui all'art. 32, l'addebito del tributo fino alla data di presentazione della dichiarazione di cessazione salvo che il contribuente dimostri con idonea documentazione (ossia con elementi oggettivi riscontrabili a posteriori) la data di effettiva cessazione. In ipotesi in cui si accerti la fattispecie della doppia imposizione (stante l'intervenuta attivazione dell'utenza ad altro soggetto passivo subentrato) il Gestore procede d'ufficio alla cessazione dell'utenza originaria. La denuncia di trasferimento anagrafico del contribuente e del suo nucleo familiare non costituisce dichiarazione di cessazione, potendo verificarsi la fattispecie di casa tenuta a disposizione.
12. Alla dichiarazione originaria e a quella integrativa di occupazione di locali ed aree, seppure abbia valenza la superficie imponibile dichiarata dall'utente, deve essere allegata la scheda catastale dei locali ed aree occupati, comprendente anche quelli di pertinenza o accessori.

Art. 30. Poteri del Comune

1. Il Comune designa il funzionario responsabile della tassa sui rifiuti per i cui poteri si rinvia all'art. 38.

Art. 31. Accertamento e rateazione

1. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. e/o posta certificata, inviata direttamente dal Comune o altro soggetto da questo incaricato, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.
2. L'avviso di accertamento per omessa o infedele denuncia specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tassa, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che lo stesso costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari e che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e

degli ulteriori interessi di mora.

3. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.
4. Il Gestore, su specifica richiesta motivata del contribuente, può concedere la rateizzazione degli importi a debito.
- 4-bis. La richiesta di dilazione deve comprendere il totale degli insoluti che risultano scaduti alla data di presentazione della richiesta, compresi gli eventuali importi non ancora sollecitati e gli estremi del conto corrente per la domiciliazione bancaria o postale dei pagamenti;
5. Per la disciplina della rateizzazione delle somme dovute viene fatto integrale rinvio all'art. 20 del Regolamento per la gestione delle entrate proprie e dei rapporti con il contribuente del Comune.

Art. 32. Sanzioni

1. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
2. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 e s.m.i. e una sanzione del 25 per cento del tributo non versato.
3. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione del 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione del 50 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
5. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 2
6. dell'articolo 38, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
7. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti articoli si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 nonché la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Art. 33. Riscossione

1. Il Comune o suo incaricato riscuote la tassa sui rifiuti, dovuta in base alle dichiarazioni, inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento (cd. "*avvisi bonari*") che specificano per ogni utenza le somme dovute suddividendo l'ammontare complessivo:
 - in quattro rate trimestrali, scadenti nei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre, con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno.La Giunta Comunale può stabilire scadenze diverse e modificare il numero delle rate di pagamento del tributo per esigenze tecnico operative che impediscano la regolare informazione ai contribuenti o per problematiche che rendano eccezionalmente difficoltoso l'assolvimento dell'obbligo di versamento. Si rinvia all'art. 13 comma 4.
2. La tassa sui rifiuti per l'anno di riferimento è versata al Comune secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.

2-bis. Con riferimento alle somme determinate negli inviti di pagamento (cd. “avvisi bonari”), su specifica richiesta del contribuente, da presentarsi a partire dal ricevimento dell’ “avviso bonario” e comunque non oltre il termine perentorio di 60 giorni dalla notifica di costituzione in mora (sollecito), corredata da una dichiarazione dello stesso, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti le condizioni di temporanea ed obiettiva difficoltà anche attraverso la dichiarazione delle disponibilità in essere al momento della dichiarazione, delle condizioni lavorative del debitore e dei componenti del nucleo familiare se persona fisica, il Gestore può concedere la rateizzazione degli importi come da tabella sotto riportata:

FINO A € 6.000,00	NESSUNA RATEIZZAZIONE
DA € 6.001 A € 20.000	12 RATE MENSILI
DA € 20.001 A € 50.000	24 RATE MENSILI
OLTRE € 50.001	36 RATE MENSILI

Il mancato o tardivo pagamento anche di una sola rata comporta la revoca della rateizzazione e l’avvio del procedimento di riscossione coattiva dell’intera somma dovuta.

La rateizzazione di cui al presente comma non è cumulabile, tale da consentire rinegoziazione di quelle eventualmente già concesse.

Non può essere concessa alcuna rateazione sugli “avvisi bonari” se ve ne siano già due in corso.

2-ter. Il Gestore garantisce la possibilità di ulteriore rateizzazione di ciascuna delle rate ordinarie di cui al comma precedente:

- a) agli utenti che dimostrino mediante copia delle fatture emesse dal gestore del relativo servizio di rete di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;
- b) a ulteriori utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate, individuati secondo i criteri definiti dall’Ente territorialmente competente;
- c) qualora l’importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito agli avvisi di pagamento emessi negli ultimi due anni.

L’importo della singola rata non potrà essere inferiore ad una soglia minima pari a € 100,00 (cento/00), fatta salva la possibilità per il Gestore di praticare condizioni di rateizzazione migliorative indipendentemente dall’importo dovuto.

La richiesta di ulteriore rateizzazione da parte dell’utente che ne ha diritto deve essere presentata entro la scadenza del termine di pagamento riportato nell’avviso di pagamento fornendo gli estremi del conto corrente per la domiciliazione bancaria o postale dei pagamenti. Le somme relative ai pagamenti delle ulteriori rate sono maggiorate:

- degli interessi di dilazione non superiori al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea;
- degli interessi di mora previsti dalla vigente normativa solo a partire dal giorno di scadenza del termine prefissato per il pagamento rateizzato.

Gli interessi di dilazione di cui sopra non possono essere applicati qualora la soglia di cui alla

lettera c) sia superata a causa di prolungati periodi di sospensione dell'emissione degli avvisi di pagamento per cause imputabili al Gestore.

In caso di mancato o tardivo pagamento di due rate, anche non consecutive, nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.

In presenza di insoluti che risultano scaduti alla data di presentazione della richiesta di dilazione del pagamento di cui al presente articolo, la medesima richiesta dovrà comprendere anche tali importi e sarà valutata del Funzionario Responsabile ai sensi dell'art. 31.

3. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'avviso di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e/o posta certificata, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, *“avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento”* secondo le modalità di cui all'art. 31. Si applica il quarto e quinto comma dell'articolo 31 in materia di rateazioni.
4. In attuazione della deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) 29 luglio 2025, n. 355/2025/R8rif, recante le “Disposizioni per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate, ai sensi dell'articolo 57-bis del decreto-legge 124/2019 e del D.P.C.M. 21 gennaio 2025, n. 24”, il riconoscimento e l'erogazione del bonus sociale rifiuti devono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui è maturato il diritto.
5. Al fine di utilizzare il valore del bonus sociale rifiuti in compensazione degli avvisi emessi nell'anno in cui il bonus viene erogato, in deroga alle scadenze ordinarie previste per gli avvisi TARI, il gestore può procedere – unicamente per gli utenti che saranno beneficiari diritto al bonus rifiuti - ad una emissione integrativa di bollettazione entro il 30 giugno, con l'addebito di un acconto sull'importo dovuto nell'anno di erogazione del bonus, anche in alternativa ad una delle scadenze ordinariamente previste dal calendario di emissione.
6. Per gli utenti non beneficiari del bonus sociale rifiuti restano confermate le scadenze ordinarie stabilite dal piano di emissione degli avvisi per l'anno di riferimento.

Art. 34. Interessi

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 35. Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'articolo precedente, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 36. Somme di modesto ammontare

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 168, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il versamento della TARI non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a € 12,00 (dodici/00) comprensivo di TEFA e componenti unitarie perequative. Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.
2. Non si procede alla riscossione delle somme residue poste in riscossione coattiva, se l'importo complessivo dovuto a titolo di oneri, spese e interessi di mora risulta inferiore a € 12,00 (dodici/00).

Art. 37. Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
3. Si applicano, altresì, gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso previsti dalle specifiche norme, tra cui la mediazione obbligatoria ex art 17 bis D.lgs. 546/1992 e s.m.i.
4. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 2 e 3 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento in materia.

Art. 38. Funzionario Responsabile

1. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

Art. 39. Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio dell'anno in cui è approvato, se l'approvazione interviene entro il termine di cui all'art. 3, comma 5-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15 e s.m.i.

Art. 40. Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e in materia tributaria.

2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Art. 41. Disposizioni transitorie

1. Veritas continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della Tari, Tares e della Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani (TIA) entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali.
2. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

ALLEGATO A [abrogato]

ALLEGATO B

Categorie di utenze non domestiche.

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie.

01	Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.)
02	Cinematografi, teatri
03	Autorimesse, magazzini senza vendita diretta
04	Distributori carburanti, impianti sportivi
4.01	Campeggi - superficie fino a 3.000 metri quadrati
4.02	Campeggi - superficie oltre 3.000 metri quadrati fino a 30.000 metri quadrati
4.03	Campeggi - superficie eccedente i 30.000 metri quadrati
5.01	Stabilimenti balneari- superficie fino a 3.000 metri quadrati
5.02	Stabilimenti balneari - superficie oltre 3.000 metri quadrati fino a 30.000 metri quadrati
5.03	Stabilimenti balneari – superficie eccedente i 30.000 metri quadrati
06	Autosaloni, esposizioni
07	Alberghi con ristorante
08	Alberghi senza ristorante
09	Carceri, case di cura e di riposo, caserme
10	Ospedali
11	Agenzie, uffici
12	Banche, istituti di credito, studi professionali
13	Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta
14	Edicole, farmacie, plurilicenze, tabaccai
15	Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Barbiere, estetista, parrucchiere
18	Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista)
19	Autofficina, carrozzeria, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie
23	Birrerie, hamburgerie, mense
24	Bar, caffè, pasticceria
25	Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)

26	Plurilicenze alimentari e miste
27	Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato generi alimentari
30	Discoteche, night club